




Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n° 4

LUGLIO - AGOSTO 2013



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXIV n.4

LUGLIO - AGOSTO 2013

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

sito: <http://biblioteca.camera.it>

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

SOMMARIO

AVVERTENZA	7
Politiche istituzionali	9
Francia	11
UNIONE EUROPEA / DIRITTO PENALE	11
<i>Loi n. 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France</i>	11
Francia	12
PROCESSO PENALE / GIUSTIZIA	12
<i>Loi n. 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique</i>	12
Germania	13
UNIONE EUROPEA / BUNDESTAG / GOVERNO	13
<i>Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 4. Juli 2013 (Legge sulla collaborazione tra Governo federale e Bundestag negli affari dell'Unione europea)</i>	13
Germania	14
PROFESSIONI LIBERALI	14
<i>Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung und zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steuerberater vom 15. Juli 2013 (Legge per l'introduzione di una società tra professionisti con responsabilità professionale limitata e per la modifica della normativa professionale concernente gli avvocati, i legali specializzati in marchi e brevetti e i consulenti fiscali)</i>	14
Regno Unito	15
MATRIMONIO OMOSESSUALE	15
<i>Marriage (Same Sex Couples) Act 2013</i>	15
Politiche economiche	17
Francia	19
BANCHE	19
<i>Loi n. 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires</i>	19
Germania	20
POLITICA FISCALE / UNIONE EUROPEA / DEBITO PUBBLICO	20
<i>Gesetz zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrags vom 15. Juli 2013 (Legge sulla attuazione a livello nazionale del Fiscal Compact)</i>	20

Politiche sociali	21
Francia	23
UNIONE EUROPEA / AMBIENTE	23
<i>Loi n. 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</i>	23
Francia	24
BIOETICA / CELLULE STAMINALI	24
<i>Loi n. 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n. 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires</i>	24
Francia	25
SCUOLA	25
<i>Loi n. 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République</i>	25
Francia	26
UNIVERSITÀ / RICERCA SCIENTIFICA	26
<i>Loi n. 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche</i>	26
Germania	28
DIRITTI D'AUTORE	28
<i>Neuntes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 5. Juli 2013 (Nona legge di modifica della normativa sul diritto d'autore)</i>	28
Germania	29
IMPIEGO PUBBLICO - ASSISTENZA DOMICILIARE	29
<i>Gesetz zur Familienpflegezeit und zum flexibleren Eintritt in den Ruhestand für Beamtinnen und Beamte des Bundes vom 3. Juli 2013 (Legge sul congedo per l'assistenza familiare e sul pensionamento più flessibile per i dipendenti dello Stato)</i>	29
Germania	30
MATERNITÀ	30
<i>Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt vom 28. August 2013 (Legge sull'ampliamento degli aiuti alle donne in gravidanza e per la regolamentazione del parto confidenziale)</i>	30
Spagna	31
OCCUPAZIONE / IMPRENDITORI	31
<i>Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE núm. 179)</i>	31
Spagna	32
LAVORO A TEMPO PARZIALE	32
<i>Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (BOE núm. 185)</i>	32

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2013.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Francia
legge

UNIONE EUROPEA / DIRITTO PENALE

Loi n. 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521>)

La legge n. 2013-711 recepisce nel diritto penale francese alcuni atti dell'Unione europea, nonché alcuni protocolli e convenzioni internazionali e una risoluzione dell'ONU.

Il provvedimento, promosso dal Governo, recependo tali atti comunitari e internazionali, reca nuove norme in materia di: prevenzione del traffico degli esseri umani, al suo contrasto e alla tutela delle relative vittime ([direttiva 2011/36/UE](#)); lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché contro la pedopornografia ([direttiva 2011/93/UE](#)); rafforzamento di EUROJUST contro le forme gravi di criminalità ([decisione-quadro 2009/426/GAI](#)); applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'UE ([decisione-quadro 2008/909/GAI](#)). Nell'ambito del recepimento di protocolli e convenzioni internazionali, si segnala in particolare quello della [Convenzione del Consiglio d'Europa \(Istanbul, 11 maggio 2011\)](#) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.



Francia
legge

PROCESSO PENALE / GIUSTIZIA

Loi n. 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027751362&fastPos=1&fastReqId=129171156&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-669, che reca principalmente modifiche al [Code de procédure pénale](#) (CPP), deriva da un progetto di legge governativo volto a riformare i rapporti tra il Ministro della giustizia e i pubblici ministeri e a rafforzare l'indipendenza della magistratura inquirente. Il provvedimento introduce innanzitutto il divieto per il Ministro della giustizia di inviare ai pubblici ministeri istruzioni per la trattazione di casi singoli (*instructions individuelles*) ([art. 30](#) CPP). La legge stabilisce poi che il Ministro della giustizia sia responsabile dell'attuazione della politica penale determinata dal Governo, di cui precisa gli indirizzi principali mediante istruzioni generali (*instructions générales*). Egli è anche incaricato di vigilare sulla coerenza della sua applicazione sull'intero territorio nazionale ([art. 30](#) CPP). E' poi stabilito che i Procuratori generali presso le Corti d'appello precisino e adattino, se del caso, queste istruzioni generali alla circoscrizione regionale di cui sono responsabili e coordinino l'azione dei Procuratori della Repubblica che operano in tale area, sia in materia di prevenzione che di repressione dei reati ([art. 35](#) CPP). Il provvedimento riconosce inoltre ai Procuratori della Repubblica il pieno esercizio dell'azione penale, sulla base delle istruzioni generali definite dal Guardasigilli ed eventualmente adattate dal Procuratore generale della sua area di competenza ([art. 39-1](#) CPP). La legge dispone inoltre che i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica siano tenuti ad inviare, rispettivamente, i primi al Ministro della Giustizia, i secondi ai Procuratori generali della loro circoscrizione, una relazione annuale di politica penale sull'applicazione della legge e delle istruzioni generali. I primi devono anche inviare una relazione annuale sull'attività dei magistrati inquirenti operanti presso la loro area di competenza e i secondi una relazione sulla loro attività. Tutti i Procuratori sono inoltre tenuti ad informare, almeno una volta all'anno, "l'assemblea dei magistrati giudicanti e dei magistrati inquirenti" sulle condizioni di realizzazione della politica penale e delle istruzioni generali del Ministro della Giustizia nel loro contesto operativo ([art. 35](#) e [art. 39-1](#) CPP).



Germania
legge

UNIONE EUROPEA / BUNDESTAG / GOVERNO

Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 4. Juli 2013 (Legge sulla collaborazione tra Governo federale e Bundestag negli affari dell'Unione europea)
(http://www.gesetze-im-internet.de/euzbbg_2013/BJNR217000013.html)

Con la nuova legge di collaborazione tra Governo federale e *Bundestag* negli affari dell'Unione europea, derivante da una iniziativa sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, è stata data attuazione alla sentenza della Corte costituzionale federale del 19 giugno 2012, che ha ulteriormente precisato la portata degli **obblighi di informazione** che gravano sul Governo federale ai sensi dell'art. 23 della Legge Fondamentale (*Grundgesetz*), con riguardo sia agli atti e ai procedimenti su cui il *Bundestag* ha diritto di essere informato, sia ai vincoli procedurali implicitamente ricavabili dalle norme costituzionali. I giudici costituzionali hanno quindi ribadito la necessità di garantire al *Bundestag* una trasmissione continua di documenti e informazioni affinché questi possa esercitare la sua funzione di indirizzo e controllo esprimendo in tempo utile la propria posizione, cioè prima che il Governo esteri dichiarazioni impegnative. Con la nuova legge di collaborazione tra organo legislativo e organo esecutivo, che rappresenta l'epilogo delle tensioni istituzionali connesse all'approvazione da parte del Governo federale dei Trattati concernenti il Fondo europeo di stabilità e il c.d. *Fiscal compact*, i diritti di partecipazione e informazione del *Bundestag* nelle questioni concernenti l'Unione europea vengono estesi anche a quegli accordi intergovernativi strettamente attinenti al diritto dei Trattati per il loro valore integrativo rispetto alle norme di diritto primario già ratificate dagli Stati membri, come il Meccanismo europeo di stabilità e il già citato Fondo europeo di stabilità finanziaria. Nel nuovo testo della legge sono stati inseriti *ex novo* l'art. 9a, che riguarda in particolare le decisioni relative all'introduzione dell'euro in uno Stato membro, e l'art. 11, in base al quale il *Bundestag* può mantenere, tramite un **Ufficio di collegamento** (*Verbindungsbüro*) contatti diretti con le istituzioni comunitarie, al fine di poter meglio esercitare i suoi diritti di partecipazione negli affari dell'Unione europea. I gruppi parlamentari potranno inviare propri rappresentanti nell'Ufficio di collegamento di Bruxelles. Da parte sua, riguardo ai compiti di carattere più strettamente tecnico, il Governo federale assisterà l'Ufficio di collegamento del *Bundestag* tramite la rappresentanza permanente della Repubblica federale presso l'Unione europea e l'Ambasciata tedesca in Belgio.



Germania
legge

PROFESSIONI LIBERALI

Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung und zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steuerberater vom 15. Juli 2013 (Legge per l'introduzione di una società tra professionisti con responsabilità professionale limitata e per la modifica della normativa professionale concernente gli avvocati, i legali specializzati in marchi e brevetti e i consulenti fiscali)

(<http://www.buzer.de/gesetz/10778/index.htm>)

La possibilità di costituire una società tra liberi professionisti (*Partnerschaftsgesellschaft*), una società semplice con capacità giuridica, è stata introdotta nell'ordinamento tedesco dalla legge del 25 luglio 1994 ([*Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe*](#)), entrata in vigore il 1° luglio 1995. La disciplina generale si applica alle diverse categorie di professionisti, tra cui: medici, dentisti, veterinari, fisioterapisti, psicologi, avvocati, revisori di bilancio, consulenti fiscali, revisori dei conti, ingegneri, architetti, periti, giornalisti, interpreti e traduttori, nonché artisti, scrittori, insegnanti e educatori.

Con la nuova legge del 15 luglio 2013 è stata invece introdotta la **società tra professionisti a responsabilità professionale limitata** (PartG mbH) per arginare il sempre maggior numero di liberi professionisti tedeschi pronti ad adottare la forma della *Limited Liability Partnership* inglese (LLP). Possono però utilizzare questa nuova forma societaria soltanto quelle categorie di liberi professionisti che per legge sono obbligati a contrarre un'assicurazione per responsabilità professionale. Di conseguenza, all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle società tra professionisti (*Partnerschaftsregister*) presso la pretura (*Amtsgericht*) locale competente, dovrà essere allegato un certificato di assicurazione (*Versicherungsbescheinigung*) di ciascun socio. Per il momento la nuova disciplina riguarda soltanto gli avvocati, inclusi gli avvocati brevettuali, i commercialisti e i revisori contabili. L'importo da coprire tramite assicurazione professionale varia da caso a caso a seconda della normativa di riferimento, per esempio €2,5 milioni per gli avvocati, ma solo €1 milione per i commercialisti. Diversamente dalla LLP viene tuttavia limitata solamente la responsabilità professionale e non la responsabilità per le obbligazioni derivanti da compravendite, affitto e contratti di lavoro, obbligazioni che non sono coperte dall'assicurazione.



Regno Unito
legge

MATRIMONIO OMOSESSUALE

Marriage (Same Sex Couples) Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/30/contents>)

L'approvazione della legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso (*Marriage (Same Sex Couples) Act 2013*) è stata preceduta da una consultazione pubblica promossa dal Governo (risultata la più ampia finora mai esperita in termini di quantità di risposte pervenute e di *petitions*) e ha avuto larga risonanza presso i mezzi di informazione britannici.

Le sue disposizioni hanno esteso la possibilità di contrarre matrimonio alle persone dello stesso sesso, le quali potevano in precedenza costituire solamente una *civil partnership*, da un decennio riconosciuta dalla legge (*Civil Partnership Act 2004*). L'unione matrimoniale così costituita tra persone dello stesso sesso dispiega i medesimi effetti attribuiti dalla legge all'unione matrimoniale tra un uomo e una donna, e può essere celebrata in forma civile, oppure religiosa nei casi in cui ne sia ammessa la celebrazione da parte delle Chiese esistenti nel Regno Unito. A questo riguardo la legge, facendo salve le vigenti norme ecclesiastiche e canoniche, riserva all'autonomia delle organizzazioni religiose ogni decisione di conformarsi o meno al nuovo regime matrimoniale, e assume legittima la scelta delle organizzazioni religiose di non celebrare il matrimonio *same sex* secondo i propri riti, di cui dispone l'insindacabilità rispetto all'applicazione delle norme vigenti in materia di eguaglianza e di parità di trattamento.

La legge disciplina ulteriori profili, tra cui la validità del matrimonio precedentemente contratto a fronte dell'intervenuto cambiamento di sesso di uno dei coniugi, e la possibilità di convertire in rapporto matrimoniale l'unione civile già costituita in applicazione del *Civil Partnership Act 2004*.

Politiche economiche



Francia
legge

BANCHE

Loi n. 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&fastPos=2&fastReqId=378872055&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Il provvedimento dispone una riforma strutturale del sistema bancario e finanziario, stabilendo innanzitutto la separazione delle operazioni speculative delle banche dalle loro attività d'investimento (artt.1-4). La legge, che reca principalmente modifiche al [Codice monetario e finanziario](#) (CMF), ha anche rafforzato i poteri delle autorità di supervisione in materia bancaria e finanziaria. In tale ambito è in particolare prevista l'istituzione dell' "Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione" ([ACPR](#)) e del "Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione" e sono inserite misure specifiche nel CMF in materia di prevenzione e soluzione delle crisi bancarie, prevedendo anche un rafforzamento dei poteri dell' Autorità dei mercati finanziari (artt. 24-28; artt. 36-50). E' poi prevista l'istituzione dell' "Alto Consiglio della stabilità finanziaria", che avrà il compito di vigilare sui rischi sistemici nel settore e sul verificarsi delle cosiddette "bolle speculative"(cfr. CMF, nuovo [art. L631-2](#) e ss.). La legge dispone inoltre un rafforzamento del contrasto ai cosiddetti "paradisi fiscali" e al riciclaggio dei capitali provenienti da attività illecite (artt. 6-22) e un ampliamento dei "poteri delle commissioni d'inchiesta parlamentari in materia di controllo del settore finanziario" (art. 31). Sono poi disposte nuove regole per "l'inquadramento delle retribuzioni nel settore bancario" (art. 23) e per la "protezione dei consumatori" nelle relazioni con gli enti di credito (artt. 52-79). La legge reca infine la ratifica dell'ordinanza con cui è stata recepita la Direttiva 2010/73/UE (art. 81).



Germania
legge

POLITICA FISCALE / UNIONE EUROPEA / DEBITO PUBBLICO

Gesetz zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrags vom 15. Juli 2013 (Legge sulla attuazione a livello nazionale del Fiscal Compact)

(<http://www.buzer.de/gesetz/10782/index.htm>)

Ad integrazione delle regole costituzionali sul debito pubblico e delle norme istitutive del Consiglio di stabilità (*Stabilitätsrat*), volte a garantire la sostenibilità a lungo termine del bilancio della Federazione e dei bilanci dei *Länder*, è stata approvata, con il necessario consenso del *Bundesrat*, la Legge sulla attuazione a livello nazionale del c.d. Fiscal Compact. Con la modifica dell'art. 51 della Legge sui principi di bilancio (*Haushaltsgrundsätze-gesetz*) viene espressamente fissato allo **0,5% del Prodotto interno lordo nominale** il limite massimo ammissibile per il deficit strutturale pubblico (della Federazione, dei *Länder*, dei comuni e delle assicurazioni sociali) in conformità alle indicazioni del *Fiscal Compact* e del Patto sulla stabilità e la crescita. Al Consiglio di stabilità è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del limite stabilito per il disavanzo pubblico. Per coadiuvare il Consiglio di stabilità nell'esercizio di tale funzione è stato istituito un **comitato consultivo indipendente** (*unabhängiger Beirat*) composto da un rappresentante della *Deutsche Bundesbank* e uno del consiglio di esperti per la valutazione dello sviluppo economico globale, da un rappresentante degli istituti di ricerca incaricati della diagnosi comunitaria, da due membri designati rispettivamente dalla Federazione e dai *Länder* tramite i loro rappresentanti nel Consiglio di stabilità e, infine, da un membro nominato dalle associazioni e organizzazioni di vertice delle assicurazioni sociali. Qualora dalla verifica semestrale risulti che sia stato oltrepassato il limite massimo stabilito per il disavanzo, il Consiglio di stabilità raccomanda delle misure appropriate indirizzate al Governo federale e agli esecutivi dei *Länder*, che a loro volta provvederanno ad inoltrarle ai rispettivi parlamenti. Alcune disposizioni riguardano, infine, la ripartizione nazionale dei pagamenti delle nuove sanzioni introdotte con la riforma del Patto di stabilità e di crescita per garantire la disciplina di bilancio nell'Unione europea (modifiche del *Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetz* del 5 settembre 2006) e la cancellazione del saldo del conto di controllo accumulato alla fine del previsto periodo di transizione (31 dicembre 2015).

Politiche sociali



Francia
legge

UNIONE EUROPEA / AMBIENTE

Loi n. 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027713399&fastPos=1&fastReqlId=239964649&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge n. 2013-619 recepisce nell'ordinamento francese alcune direttive europee in materia di infrastrutture, energia e ambiente: la direttiva 2009/13/CE relativa all'attuazione dell'accordo tra le associazioni di armatori europei e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sul contratto collettivo di lavoro marittimo; la direttiva 2011/76/UE relativa alla tassazione degli autoveicoli per il trasporto di merci superiori ad un determinato peso (in Francia 3,5 tonnellate) (*les poids lourds*) e per l'utilizzo di determinate infrastrutture; la direttiva 2012/18/UE relativa alla gestione dei pericoli collegati ai grandi incidenti industriali implicanti il rilascio di sostanze tossiche pericolose. Il provvedimento reca inoltre la ratifica di alcune ordinanze nelle materie dei trasporti e dell'energia. In tale ambito si segnala in particolare la ratifica dell'ordinanza n. 2011-1105 del 14 settembre 2011 recante la trasposizione delle direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE riguardanti la materia delle energie rinnovabili e dei biocarburanti. Si evidenzia inoltre l'ordinanza n. 2011-504 del 9 maggio 2011 recante la codificazione della parte legislativa del codice dell'energia. La legge adegua altresì il diritto francese a diversi regolamenti europei riguardanti tali settori. Si segnala ad esempio il regolamento (UE) n. 528/2012 in materia di immissione nel mercato e utilizzo di prodotti biocidi.



Francia
legge

BIOETICA / CELLULE STAMINALI

Loi n. 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n. 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027811435&fastPos=1&fastReqId=1176791018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-715, recante un articolo unico che modifica l'[art. L2151-5](#) del *Code de la santé publique* (CSP), deriva da una proposta di origine parlamentare. Il provvedimento elimina il divieto di ricerca sull'embrione e sulle cellule staminali embrionali e introduce un regime di autorizzazione per indagini in tale campo qualora sussistano quattro condizioni: la prima consiste nella pertinenza scientifica della ricerca che si intende realizzare; la seconda nel riconoscere che tale ricerca, sia essa di base o applicata, abbia una finalità medica; la terza nella valutazione che, sulla base delle conoscenze scientifiche esistenti, non siano possibili ricerche alternative; la quarta nel riconoscimento che il progetto di ricerca e le condizioni per la realizzazione del protocollo di indagine rispettino i principi etici relativi alla ricerca sull'embrione e le cellule staminali embrionali. L'[art. L2151-5](#) CSP dispone inoltre che questa tipologia di ricerca possa essere attuata solo su embrioni concepiti in vitro, nell'ambito di un trattamento di procreazione medicalmente assistita, che non siano più oggetto di un progetto di procreazione. Gli embrioni sono utilizzati a fini di ricerca solo previo consenso scritto della coppia che li ha generati o del membro superstite di tale coppia. Fatte salve alcune eccezioni, il consenso deve essere confermato dopo un periodo di riflessione di tre mesi ed è sempre revocabile fino al momento di inizio della ricerca. I protocolli di ricerca sono autorizzati dall' "Agenzia della biomedicina" ([Agence de la biomédecine](#)), che ha il compito di verificare la sussistenza delle quattro condizioni sopra elencate. La decisione dell'Agenzia è comunicata ai ministri competenti in materia di sanità e ricerca. I ministri possono richiedere, congiuntamente, in determinati casi ed entro un mese dal recepimento della decisione, che l'Agenzia proceda ad un nuovo esame dei protocolli e deliberi in merito. In caso di violazione di norme legislative, regolamentari o di disposizioni contenute nell'autorizzazione ad una ricerca da parte dei suoi responsabili, l'Agenzia della biomedicina può procedere alla sua sospensione o al suo ritiro. L'[art. L2151-5](#) CSP stabilisce anche che gli embrioni sui quali è stata condotta una ricerca non possano essere trasferiti a fini di gestazione.



Francia
legge

SCUOLA

Loi n. 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&fastPos=1&fastReqId=1160520435&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-595, che introduce in particolare modifiche al [Code de l'éducation](#) (CE), costituisce la nuova legge di programmazione per la scuola ed è denominata anche *Loi Peillon* dal nome del Ministro dell'Educazione nazionale che ne è stato promotore sotto il Governo Ayrault II (Presidente della Repubblica Hollande). Il provvedimento deriva da un progetto governativo elaborato a seguito di un'ampia fase di concertazione avviata dal Ministero dell'educazione nel luglio 2012 con i diversi operatori del settore (cfr. "[Assises de l'éducation portant sur la refondation de l'école](#)").

Le precedenti leggi di programmazione scolastica sono state la legge n. 75-620 (cosiddetta *loi Haby*), la legge n. 89-486 (c.d. *loi Jospin*), la legge n. 2005-380 (c.d. *loi Fillon*). Il nuovo provvedimento del 2013 stabilisce innanzitutto l'obiettivo statale della creazione di 60.000 nuovi posti di lavoro nel settore dell'istruzione (distribuiti tra corpo docente, personale amministrativo, ecc.) nell'arco di tempo della XIV legislatura, apertasi nel giugno 2012 (cfr. l'allegato alla legge). Tra le altre principali innovazioni introdotte dal testo legislativo si segnala innanzitutto l'inserimento, tra le missioni fondamentali della scuola, della lotta "contro le ineguaglianze sociali e territoriali in materia di riuscita scolastica ed educativa" (nuovo [art. L111-1](#) CE). Il provvedimento stabilisce inoltre che sia rafforzato il ruolo della scuola nel campo dell'educazione civica e della promozione dei valori repubblicani francesi, con particolare attenzione a quello del rispetto dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani, della libertà di coscienza e della laicità (nuovi [art. L111-1](#); [L111-1-1](#) e [L111-2](#) CE). La legge dispone inoltre: un potenziamento dell' "educazione artistica e culturale" ([art. L121-6](#) CE); la preparazione degli alunni all'uso degli strumenti e delle risorse digitali, con particolare attenzione alla formazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo di internet ([art. L312-9](#) CE); l'obbligo dello studio di una lingua straniera per l'intero ciclo della scuola dell'obbligo – dai 6 ai 16 anni - (nuovo [art. L312-9-2](#) CE, che entrerà in vigore il 1° settembre 2015). La *loi pour la refondation de l'école* ha anche previsto la riforma di alcuni organi che operano nel settore: è ad esempio istituito il nuovo *Conseil supérieur des programmes* ([art. L231-14](#) CE e ss.). E' inoltre creato il nuovo *Conseil national d'évaluation du système scolaire* ([art. L241-12](#) CE e ss.) ed è prevista la trasformazione di precedenti istituti di formazione dei docenti nelle nuove *Écoles supérieures du professorat et de l'éducation* (ESPE), dedicate alla formazione iniziale di insegnanti della scuola primaria e secondaria e alla preparazione ai concorsi per docenti scolastici e universitari ([art. L721-1](#) CE e ss.). La legge dispone inoltre un rafforzamento della collaborazione degli enti territoriali (soprattutto le regioni) con lo Stato per progetti in materia di istruzione ([art. L211-1](#) CE e ss.) e promuove la prescolarizzazione di bambini dall'età di due anni in poi nelle aree territoriali più disagiate ([art. L113-1](#) CE).



Francia
legge

UNIVERSITÀ / RICERCA SCIENTIFICA

Loi n. 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&fastPos=1&fastReqlId=1201458859&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-660, che è stata promossa dal Ministro per l'insegnamento superiore e la ricerca, G. Fioraso, sotto il Governo Ayrault II (Presidente della Repubblica Hollande), a seguito di una fase di concertazione con gli operatori del settore ed un ampio dibattito pubblico (cfr. [Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche](#)), introduce in particolare modifiche al [Code de l'éducation](#) (CE) e al [Code de la recherche](#) (CR). Il provvedimento mira a realizzare quattro grandi obiettivi: 1) aumentare il numero di studenti in grado di ottenere un titolo di studio universitario o altro titolo di studio di insegnamento superiore; 2) ridefinire a livello nazionale le priorità della ricerca francese; 3) rafforzare la cooperazione tra istituti universitari e para-universitari che offrono percorsi formativi in uno stesso territorio e migliorare la *governance* delle università; 4) aprire maggiormente le università e altri istituti per l'insegnamento superiore ad una dimensione internazionale.

Per raggiungere tali obiettivi la legge n. 2013-660 introduce diverse misure. In particolare, con riferimento al primo obiettivo, si segala l'introduzione di un rafforzamento del controllo del ministro competente sull'offerta formativa di insegnamento superiore, che si intende inoltre semplificare e razionalizzare ([art. L613-1](#) CE). Per il raggiungimento di tale obiettivo sono anche introdotte misure volte ad indirizzare in via prioritaria i titolari di diplomi di maturità, ottenuti in istituti professionali o tecnici (*baccalauréat professionnels ou technologiques*), verso studi superiori presso enti specifici come ad esempio gli "Istituti universitari di tecnologia" (IUT), ([art. L612-3](#) CE). E' poi incentivata la collaborazione tra licei e università. I licei che prevedono corsi di insegnamento superiore (post maturità) sono ad esempio chiamati a stipulare convenzioni con le università e altri istituti di insegnamento superiore del loro territorio al fine di avvicinare i percorsi di studio ([art. L612-3](#) CE). Il provvedimento promuove anche l'avvio di corsi universitari in formato digitale disponibili *on-line*, favorendo l' *e-learning* ([art. L611-8](#) CE). In tale ambito si rileva che il Ministro Fioraso ha avviato il progetto "[France Universités Numériques](#)" (FUN). Con riguardo al secondo obiettivo, la legge in oggetto, in linea con le priorità poste dal programma europeo per la ricerca "[Horizon 2020](#)", dispone i nuovi scopi della politica francese in materia, tra cui quello della valorizzazione dei risultati della ricerca al servizio della società ([art. L111-1](#) CR e ss.). Il provvedimento istituisce poi il *Conseil stratégique de la recherche*, presieduto dal Primo ministro ([art. L120-1](#) CR) e il nuovo *Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur* ([art. L114-3-1](#) CR e ss.). Per quanto concerne il terzo obiettivo, la legge ridefinisce in particolare la composizione e le competenze degli organi direttivi delle università e dispone l'istituzione del nuovo *Conseil académique*. Il Consiglio si compone dei membri della commissione per la ricerca e della commissione per la formazione e la vita universitaria e può essere presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'università interessata ([art. L712-4](#) CE e ss.). Con riferimento al quarto obiettivo, la legge dispone in particolare che possano essere

impartiti insegnamenti universitari o para-universitari in lingua straniera, al fine di attirare studenti stranieri in Francia, ribadendo tuttavia il primato della lingua francese per la didattica e la ricerca ([art. L121-3 CE](#)).



Germania
legge

DIRITTI D'AUTORE

Neuntes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 5. Juli 2013 (Nona legge di modifica della normativa sul diritto d'autore)

(<http://www.buzer.de/gesetz/10744/index.htm>)

Con la nona legge di modifica della disciplina generale sul diritto d'autore del 5 luglio 2013 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2011/77/UE concernente la **durata della protezione del diritto d'autore** estendendo così i termini per la tutela della proprietà intellettuale di artisti interpreti e produttori musicali **da 50 a 70 anni**, a decorrere dal momento della legittima pubblicazione o della comunicazione al pubblico dell'esecuzione. Tale modifica consente agli artisti, la cui attività ha inizio in giovane età, di beneficiare per tutta la vita dei diritti sulle proprie esecuzioni e di avere anche la possibilità di opporsi all'uso non autorizzato delle stesse. Viene inoltre armonizzato il criterio per il calcolo della durata del diritto d'autore per le composizioni che abbiano più di un autore della musica o dei testi: il nuovo comma dell'art. 65 dell'*Urheberrechtsgesetz* stabilisce che i 70 anni decorrono dalla morte dell'ultimo sopravvissuto fra gli autori della musica o dei testi di una composizione, a condizione però che i due contributi siano stati creati entrambi appositamente. Altre modifiche, in particolare l'art. 79 e il nuovo art. 79a, riguardano più specificamente la cessione o il trasferimento di diritti a produttori musicali e il corrispondente diritto dell'artista a essere remunerato.



Germania
legge

IMPIEGO PUBBLICO - ASSISTENZA DOMICILIARE

Gesetz zur Familienpflegezeit und zum flexibleren Eintritt in den Ruhestand für Beamtinnen und Beamte des Bundes vom 3. Juli 2013 (Legge sul congedo per l'assistenza familiare e sul pensionamento più flessibile per i dipendenti dello Stato)
(<http://www.buzer.de/gesetz/10755/index.htm>)

Il provvedimento rientra nella strategia volta ad affrontare le sfide di una società caratterizzata da un numero sempre più elevato di anziani e da un forte calo della popolazione giovanile. L'impatto di tali cambiamenti sulla struttura occupazionale ha reso necessario adeguare anche la disciplina relativa al pubblico impiego. La possibilità di usufruire di un **congedo per assistere i propri familiari** (c.d. *Familienpflegezeit*, da intendersi come assistenza domiciliare ai parenti più stretti), già in vigore dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli impiegati statali a contratto, è ora estesa anche ai funzionari e dipendenti dello Stato con l'introduzione del **nuovo § 92a nella Legge federale sul pubblico impiego** (*Bundesbeamtengesetz - BBG*). Si tratta di un'ulteriore misura legislativa finalizzata ad una migliore possibilità di conciliare l'attività lavorativa con gli interessi familiari. In base al nuovo § 92a della Legge federale sul pubblico impiego, il dipendente potrà richiedere una **riduzione dell'orario di lavoro a 15 ore settimanali per una durata massima di due anni**, nel caso in cui debba prestare assistenza in casa ad un familiare bisognoso di cure. L'aver usufruito di un congedo per l'assistenza familiare domiciliare rientra anche tra i motivi per cui deve essere accolta la **richiesta di rinvio del pensionamento**, fino a un massimo di tre anni. Inoltre, a seguito di un'ulteriore **modifica del § 53** approvata dalla Commissione affari interni del *Bundestag*, è stata abrogata la disposizione che prevedeva il prolungamento obbligatorio dell'attività di servizio su iniziativa del datore di lavoro a prescindere dal consenso del dipendente.



Germania
legge

MATERNITÀ

Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt vom 28. August 2013 (Legge sull'ampliamento degli aiuti alle donne in gravidanza e per la regolamentazione del parto confidenziale)

(<http://www.buzer.de/gesetz/10907/index.htm>)

Nell'ambito degli interventi legislativi di natura sociale e assistenziale, il provvedimento che amplia gli aiuti alle donne in gravidanza e regola il parto confidenziale mira in primo luogo ad offrire a donne in stato di necessità la consulenza necessaria perché possano optare per vivere con i loro nascituri. Solo in un secondo momento potrà essere loro prospettato il c.d. **parto confidenziale** (*vertrauliche Geburt*), allo scopo di ridurre il numero di neonati abbandonati o uccisi dopo la nascita. Dal punto di vista normativo, le principali modifiche riguardano la **Legge per evitare e gestire i conflitti in gravidanza** (*Schwangerschaftskonfliktgesetz*): nel nuovo § 25 è illustrato in modo dettagliato il contenuto delle informazioni, di carattere medico ma anche legale, destinate a donne incinte in situazioni difficili e che non vogliono rivelare la propria identità, mentre il § 26 disciplina l'intera procedura del parto confidenziale. In concreto la donna partorerà suo figlio indicando per sé uno pseudonimo, mentre i suoi dati identificativi reali saranno conservati in busta sigillata per sedici anni. Il bambino, che di norma verrà dato in adozione, potrà quindi conoscere l'identità della sua madre biologica al compimento del sedicesimo anno di età. In caso di obiezione da parte della madre naturale, il Tribunale della famiglia (*Familiengericht*) deciderà se l'identità della madre dovrà continuare a restare segreta per non mettere in pericolo l'integrità fisica, la vita, la salute, la libertà o simili interessi degni di tutela della madre.



Spagna
legge

OCCUPAZIONE / IMPRENDITORI

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE núm. 179)

<http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf>

Il decreto legge 4/2013 ha delineato una strategia volta a promuovere l'imprenditoria e l'occupazione giovanile, a incentivare la contrattazione e l'iniziativa imprenditoriale e ad adeguare l'istruzione e la formazione professionale alla realtà del mercato del lavoro.

Il decreto legge 4/2013 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 14 marzo 2013, con 180 voti favorevoli, 15 contrari e 124 astenuti; nella medesima seduta è stato anche deliberato, quasi all'unanimità, di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

La successiva legge 11/2013 ha sostanzialmente confermato il quadro normativo del decreto legge 4/2013, con alcune modifiche. Tra queste la considerazione nella riduzione fiscale sulla quota contributiva per i rischi comuni per i giovani imprenditori minori di 30 anni, anche della quota per l'inabilità temporanea. Inoltre le previsioni in merito all'imposta sulle società previste dal decreto saranno applicabili anche ai risultati delle cooperative di nuova costituzione.

Con riferimento al contratto primo impiego giovane (*Primer empleo joven*), contratto temporaneo in favore di minore di 30 anni disoccupati senza esperienza professionale, la legge stabilisce che, in caso di contratto concluso per una durata inferiore alla massima prevista, il contratto possa prorogarsi mediante accordo tra le parti per un'unica volta, senza che la durata del contratto possa eccedere la durata massima.



Spagna
decreto legge

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (BOE núm. 185)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf>)

Il decreto legge 11/2013, in primo luogo, apporta modifiche al testo unico sulla sicurezza sociale (*Real Decreto Legislativo 1/1994*), volte al conseguimento di una maggiore protezione sociale per i lavoratori a tempo parziale. In particolare, il decreto ha voluto dare immediato compimento all'Accordo per il miglioramento delle condizioni di accesso alla protezione sociale per i lavoratori a tempo parziale, firmato il 31 luglio 2013 dal Ministero del lavoro e della sicurezza sociale e dalle principali organizzazioni imprenditoriali e sindacali spagnole. Tale accordo, a sua volta, faceva seguito a una serie di sentenze emanate, tra i mesi di marzo e di maggio del 2013, dal Tribunale costituzionale, nelle quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del sopra citato testo unico, relative al calcolo dei periodi di contribuzione necessari per avere diritto alle prestazioni erogate dal sistema della Sicurezza sociale; tali disposizioni, infatti, avevano l'effetto di discriminare i lavoratori part-time rispetto a quelli impiegati a tempo pieno, creando una disproporzione a loro svantaggio, con riguardo all'ammontare dei contributi effettivamente versati e alla quantità delle prestazioni ricevute in cambio. Le modifiche apportate dal decreto, pertanto, mirano a dare una copertura adeguata a tutte le persone che svolgono un'attività lavorativa, mantenendo i principi di contributività, proporzionalità ed equità che caratterizzano il sistema spagnolo della Sicurezza sociale.

In secondo luogo, il decreto reca modifiche alla legge 39/2003 sul settore ferroviario, a seguito del tragico incidente avvenuto il 24 luglio 2013 a Santiago di Compostela. In particolare, il decreto, tra le altre misure, dà mandato al Governo affinché approvi un regolamento per l'assistenza alle vittime degli incidenti ferroviari avvenuti sulle ferrovie dello Stato e ai loro familiari.

Il decreto legge 11/2013 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 12 settembre 2013, con 191 voti favorevoli, 15 contrari e 111 astenuti; nella medesima seduta è stato anche deliberato, quasi all'unanimità, di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

